



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **2240** del **10/09/2021**

Oggetto: **Fondo delle risorse decentrate anno 2021 - Costituzione.**

Proponente:
Risorse Umane e Finanziarie

Unità Operativa proponente:
Relazioni sindacali e Formazione

Proposta di determinazione
n. 2021/474 del 07/09/2021

Firme:

- Risorse Umane e Finanziarie



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021/2023;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. **2021-SR03**

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 delle Legge di Stabilità 2016 riferiti al Pareggio di Bilancio;
- ha rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 commi 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- ha rispettato le disposizioni sull'equilibrio di bilancio di cui ai commi da 820 a 826 dell'art. 1 della Legge 145/2018

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Risorse Umane ;

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la legge n. 147/2013, Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo



periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2019, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00

Richiamato l'art. 1 comma. 236 della L. 208/2015 che aveva introdotto una nuova disciplina relativa ai limiti ai fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

Visto il parere MEF 257831/2018 con cui si elencano le poste escluse dai limiti al salario accessorio;

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone “... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”



Visto il DPCM attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, da cui si rileva che “... *Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.*” Le disposizioni in materia di capacità assunzionale e trattamento accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Visto il Parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020 alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con cui ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;

Visto quanto definito con la Determinazione Dirigenziale n. 757 del 07/04/2021 con cui è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate stabili e variabili obbligatorie anno 2021;

Preso atto che nella suddetta Determinazione si rilevano i seguenti errori:

- quantificazione del personale in servizio al 31/12/2018 e conseguentemente anche del valore medio pro capite 2018: nella precedente quantificazione è stato preso in considerazione anche il personale sospeso per motivi disciplinari e pertanto non godente del salario accessorio;
- l'importo del risparmio del fondo dello straordinario anno 2020 è pari ad € 111.040,80 anziché € 113.781,33;

Preso atto di quanto sopra espresso, si rileva che:

- il numero di personale di categoria a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 era pari a **918,88 unità** anziché 921,04 unità (calcolati secondo le indicazioni contenuto nel parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020);
- il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale di categoria per l'anno 2018 è pari ad **€ 4.165,19** anziché pari ad € 4.155,41;
- il personale a tempo indeterminato al 31/12/2018 era pari a **879,35 unità** anziché 881,51 unità;
- in base alle attuali cessazioni dal servizio ed alle assunzioni programmate, la previsione del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2021 è pari a **883,34 unità**;



Considerato che, al momento, risulta la previsione di una diminuzione del personale di categoria rispetto al 31/12/2018 ed, in base a quanto sopra esposto, il limite del salario accessorio rimane invariato;

Considerato che le risorse stabili, già costituite con DD 757/2021, sono le seguenti:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, per un importo consolidato pari ad Euro 3.238.246,35;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative – intese come Responsabili di struttura e Alte Professionalità - e della relativa retribuzione di posizione e risultato, il Fondo è stato decurtato della rispettiva quota per un valore pari ad € 393.615,73;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a CCNL 22.5.2018 "*L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*" è prevista un'integrazione stabile per un importo pari ad € 82.451,20. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017;;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c CCNL 22.5.2018 "*le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente*", è prevista una integrazione pari a € 63.575,57;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, che per l'anno 2020 sono pari ad € 53.385,02, vengono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € 3.437.658,13 di cui € 3.301.821,91 soggette ai vincoli;

Considerato quanto sopra e visto e preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 29/06/2021 di indirizzo alla delegazione trattante per la costituzione e distribuzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2021, con la quale si dà mandato, tra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



l'altro, di provvedere:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dalla Convenzione con la Provincia di Prato approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 23/11/2020 e Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Prato n. 70 del 10/12/2020 per il servizio di elaborazione stipendi e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali dei dipendenti della Provincia di Prato per € 5.851,78 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
- iscrizione ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 2016/2018:
 - delle risorse economiche necessarie per finanziare il progetto per la definizione delle in sanatoria edilizia straordinaria per l'anno 2021 per un importo pari ad € 56.000,00. L'incremento delle risorse rispetto al 2020, pari ad € 20.000,00, sarà disponibile con la prossima variazione di bilancio, essendo finanziato con le risorse di cui al capitolo di entrata 843 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
 - delle risorse per gli incentivi funzioni tecniche ex D. Lgs 50/2016 e compensi professionali al personale dell'Avvocatura ex L 114/2014 relative a sentenze favorevoli all'amministrazione e con condanna alle spese della controparte per l'anno 2021 che saranno definiti a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2021 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
 - dei risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 30/12/2020 n. 178 (cd. Legge di Bilancio) per un importo pari ad € 73.281,37 (somme al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
 - dei compensi professionali liquidati al personale dell'Avvocatura a seguito di sentenze favorevoli con compensazione delle spese tra le parti per un importo pari ad € 25.000,00 (somme soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
- iscrizione ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett. d) CCNL 21.05.2018 di un importo pari ad € 6.569,04 (somme soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017); ;
- iscrizione ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett. e) CCNL 21.05.2018 di un importo pari ad € 111.040,80 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate anno 2019, pari ad € 80.894,71 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017). La



somma dei risparmi del Fondo risorse decentrate anno 2019 è pari ad € 106.211,21 da cui va recuperato l'importo di € 25.316,50 dovuto al superamento del limite del salario accessorio nell'anno 2019 per i compensi professionali liquidati, nel medesimo anno, al personale dell'Avvocatura a seguito di sentenze favorevoli con compensazione delle spese tra le parti. Il Ministero dell'Economia e Finanze, infatti, con parere prot 257831 del 18/12/2018, non prevede detti emolumenti tra quelli che sono esclusi dai limiti del salario accessorio; mentre prevede che i compensi riconosciuti al personale dell'Avvocatura a seguito di sentenze favorevoli con condanna della controparte al pagamento delle spese siano esclusi dal limite al salario accessorio. Precedentemente, in base alla Delibera n. 259 del 2014 della Corte dei Conti della Toscana, i compensi professionali riconosciuti al personale dell'Avvocatura sono stati ritenuti esclusi dai suddetti limiti per le ragioni ivi espresse.

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018 e dell'art. 16 comma 5 della Legge 111/2011, a seguito della Delibera della Giunta Comunale n. 52 del 30.03.2021 di approvazione del Piano di razionalizzazione 2021, dell'importo di € 6.000,00 che dovrà essere distribuito nel rigoroso rispetto dei principi introdotti dalla norma vigente e solo se, a consuntivo, verrà espresso parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
- all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. h) del CCNL 2016/2018, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) per l'anno 1997, per un importo pari ad € 50.000,00 nel rispetto dei limiti al salario accessorio previsto dalle normative vigenti, da destinarsi al finanziamento della performance individuale del personale di categoria dell'anno corrente;
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € 414.637,70 di cui € 81.569,04 soggette ai vincoli;

Considerato che:

- in base all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, il limite del salario accessorio rimane invariato in ragione della previsione al 31/12/2021 di una diminuzione del personale di categoria rispetto al 31/12/2018;
- l'importo complessivo del fondo 2021, da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 3.852.295,83, di cui € 3.383.390,95 soggette al limite 2016 ;
- il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizioni e di risultato delle Posizioni Organizzative – intese come Responsabili di U.O.C. ed Alte Professionalità - è pari ad € 393.615,73;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione degli importi non soggetti al limite del salario accessorio ex art. 23 del D.Lgs 75/2017) pari a € 3.827.335,01;



Preso atto che:

- attualmente la sommatoria delle risorse del Fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative non supera il limite delle risorse del Fondo 2016;
- qualora a consuntivo i compensi professionali legali a seguito di sentenze favorevoli all'amministrazione e con spese compensate (somme soggette al limite) portino ad un superamento del limite anno 2016, verrà applicata l'automatica riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017;

Considerato che:

- il totale del Fondo per l'anno 2021 relativo alle voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è pari attualmente ad € 3.383.390,95 salvo la verifica a consuntivo di somme soggette al limite;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 è pari ad € 3.852.295,83;

Dato atto quindi, che, alla luce di tutto quanto esposto, il Fondo risorse decentrate anno 2021 del personale di categoria risulta costituito secondo il prospetto seguente:

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile soggetto al limite	3.596.668,56	3301821,91
Fondo variabili soggette al limite	249.000,00	81.569,04
Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	3.845.668,56	3383390,95
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI	3.827.335,01	3383390,95
Risorse stabili NON sottoposte al limite		135836,22



Risorse variabili NON sottoposte al limite		333.068,66
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		3852295,83

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse del personale di categoria anno 2021 secondo il seguente schema, per un importo totale pari ad € **3.852.295,83 (al netto di oneri ed IRAP)**;

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile	3.596.668,56	3301821,91
Fondo variabile soggetta al limite	249.000,00	81.569,04
Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	3.845.668,56	3383390,95
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI	3.827.335,01	3383390,95
Risorse stabili NON sottoposte al limite		135836,22
Risorse variabili NON sottoposte al limite		333.068,66



TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUDE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		3852295,83
--	--	-------------------

2. di dare atto che le risorse dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018 (sia quelle non soggette al blocco sia quelle soggette al blocco di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 saranno definiti a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2021 (con esclusione delle risorse derivanti dal progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria);
3. di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
4. di provvedere alla copertura finanziaria del Fondo delle risorse decentrate anno 2021 ed ai relativi oneri ed IRAP, con le risorse previste dal bilancio pluriennale 2021/2023 e Fondo Pluriennale Vincolato anno 2021 con riferimento ai capitoli di bilancio inerenti la spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché ai capitoli 214/66, 2912/66 e 211/9;
5. di precisare che, a consuntivo, cioè una volta liquidati tutti gli emolumenti finanziati con il suddetto Fondo, si potranno avere somme non integralmente utilizzate in anni precedenti che, in base all'art. 68 comma 1, ultimo capoverso, del CCNL 21/05/2018 e s.m.i. nonché pareri ARAN, saranno riportate, a tale titolo, come fonte di finanziamento dei fondi degli anni successivi.
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente.
7. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.